

# Graduatoria interna di istituto docenti di ruolo: titoli, esigenze di famiglia e servizi che fanno punteggio.

## Calcolo completo

---

Nel corso del prossimo mese i docenti di ruolo dovranno compilare la “graduatoria interna di istituto”. Il punteggio che deve essere attribuito viene valutato sulla base delle voci presenti nella tabella di valutazione allegata al CCNI sulla mobilità, con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio.

### Come si valuta il punteggio

---

Nella valutazione del punteggio si tiene conto di tutte le voci presenti nella tabella, comprendenti servizio (pre-ruolo e ruolo), titoli ed esigenze di famiglia.

Le diverse voci relative all’**ANZIANITÀ DI SERVIZIO**, che comprendono il servizio nel ruolo di appartenenza, il servizio in altro ruolo, il servizio pre-ruolo, il punteggio di continuità, il bonus di 10 punti, vengono esplicitate nel dettaglio nella tabella A1

A1 - ANZIANITA DI SERVIZIO	Punteggio
A) per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza (1)	Punti 6
A1) per ogni anno di servizio effettivamente prestato (2) dopo la nomina nel ruolo di appartenenza (1) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) in aggiunta al punteggio di cui al punto A)	Punti 6
B) per ogni anno di servizio <del>pre-ruolo</del> o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera e per ogni anno di servizio <del>pre-ruolo</del> o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia (4): Per la mobilità volontaria Per la mobilità d'ufficio (4)	Punti 6 Punti 3
B1) per ogni anno di servizio <del>pre-ruolo</del> o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio <del>pre-ruolo</del> o di altro servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) (4) in aggiunta al punteggio di cui al punto B) Per la mobilità volontaria Per la mobilità d'ufficio (4)	Punti 6 Punti 3
B2) (valido solo per i docenti della scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B1) rispettivamente: - se il servizio è prestato nell'ambito del plesso di titolarità - se il servizio è stato prestato al di fuori del plesso di titolarità	Punti 0,5 Punti 1
C) per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità o di precedente incarico triennale da ambito ovvero nella scuola di servizio per gli ex titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado e per i docenti di religione cattolica (5) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), (N.B.: per i trasferimenti d'ufficio si veda anche la nota 5 bis). Per ogni ulteriore anno di servizio: entro il quinquennio oltre il quinquennio per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia	Punti 6 Punti 2 Punti 3
C1) per i docenti della scuola primaria: per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B2), C) per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B2), C)	Punti 1,5 Punti 3
D) a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2000/2001 e fino all'a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano revocata nei termini previsti, è riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo di (5ter)	Punti 10

Le **ESIGENZE DI FAMIGLIA**, comprendenti il ricongiungimento al coniuge e i figli minori, vengono esplicitate nella tabella A2

A2 ESIGENZE DI FAMIGLIA (6) (7)	Punteggio
Tipo di esigenza	
A) per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli	Punti 6
B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni (8)	Punti 4
C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (8) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro	Punti 3
D) per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (9)	Punti 6

Ai fini della formulazione della graduatoria interna di istituto, come chiarisce la nota 7) della tabella di valutazione, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità, sono valutate nella seguente maniera:

lettera A) (ricongiungimento al coniuge, etc.) vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del docente. Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti viciniore alla sede di titolarità. Qualora il comune di residenza del familiare non sia sede di organico il punteggio va attribuito per il comune sede dell'istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare

lettera B) e lettera C) valgono sempre e si considerano i figli che compiono i 6 anni o 18 anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento

lettera D) (cura e assistenza dei figli minorati, etc..) vale quando il comune in cui può essere prestata l'assistenza coincide con il comune di titolarità del docente oppure è ad esso viciniore, qualora nel comune medesimo non vi siano sedi scolastiche richiedibili.

Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d'ufficio del docente soprannumerario.

I **TITOLI GENERALI** sono descritti nel dettaglio con relativo punteggio nella tabella A3

A3 TITOLI GENERALI (15)	Punteggio
A) per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza (1), al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (10).	Punti 12
B) per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari (11) e (11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente - per ogni diploma ..... (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)	Punti 5
C) per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF)) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (12).....	Punti 3

D) per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, (13) previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente (14) - per ogni corso..... (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)	Punti 1
E) per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2017 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (12)	Punti 5
F) per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo)	Punti 5
G) per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la collaborazione degli Uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di Ricerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP oggi, rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università (16)	Punti 1
H) per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10/12/97 n. 425 e al D.P.R. 23.7.1998 n.323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame	Punti 1

I) CLIL di Corso di Perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. NB: il certificato viene rilasciato solo a chi <ul style="list-style-type: none"> <li>• è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art 4 comma 2)</li> <li>• ha frequentato il corso metodologico</li> <li>• sostenuto la prova finale.</li> </ul>	Punti 1
L) CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo svolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. NB: in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato il corso e superato l'esame finale	Punti 0,5
N.B. i titoli relativi a B) C), D), E), F), G), I) L), anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di	Punti 10

Si ritiene importante precisare che **possono e devono essere valutati soltanto i titoli e le esigenze di famiglia in possesso degli interessati entro il termine previsto, dall'Ordinanza ministeriale, per la presentazione della domanda di trasferimento.**

A parità di punteggio, la precedenza è determinata in base alla maggiore età anagrafica.

## Documentazione

Ogni elemento valutabile deve essere documentato dai docenti, che possono produrre apposita dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora l'interessato non abbia provveduto a dichiarare o a documentare i titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria interna di istituto, il Dirigente scolastico provvede d'ufficio all'attribuzione del punteggio spettante sulla base degli atti in suo

possesto.

## **Graduatoria interna di istituto e mobilità volontaria: differenze nella valutazione del punteggio**

---

La valutazione del punteggio nella graduatoria interna di istituto segue criteri diversi, per alcune voci, rispetto a quelli utilizzati per la mobilità volontaria.

Queste differenze riguardano:

- il servizio pre-ruolo
- il servizio in altro ruolo
- l'anzianità di servizio derivante dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo anteriore alla decorrenza economica
- la continuità di servizio

### **Servizio pre-ruolo**

---

Il servizio pre-ruolo valutabile è quello prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, per la scuola dell'Infanzia, fino al termine delle attività educative.

Nella mobilità volontaria il servizio pre-ruolo è valutato 6 punti per ogni anno per tutti gli anni.

Il servizio pre-ruolo ai fini della compilazione della graduatorie interne di istituto viene valutato, invece, con 3 punti per i primi quattro anni e 2 punti per ogni anno successivo al quarto

### **Servizio in altro ruolo**

---

Nella mobilità volontaria il precedente servizio in altro ruolo è valutato 6 punti per ogni anno per tutti gli anni.

Nella mobilità d'ufficio e, quindi, per la graduatoria interna di istituto, in merito alla valutazione di un precedente servizio di ruolo, prestato in un ruolo diverso, nella nota 4) della tabella di valutazione si precisa quanto segue:

- gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell'Infanzia si valutano per intero (3 punti per ogni anno per tutti gli anni) nella scuola Primaria (e viceversa), mentre si sommano al pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo (3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi), analogamente al ruolo della scuola primaria, nella scuola Secondaria sia di primo che di secondo grado.

- gli anni di un precedente servizio di ruolo prestato nella scuola Secondaria di primo grado si valutano per intero (3 punti per ogni anno per tutti gli anni) nella scuola Secondaria di secondo grado (e viceversa), mentre si sommano agli anni di pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo (3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi) se attualmente si è titolari nella scuola Primaria o nella scuola dell'Infanzia.

## **Anzianità di servizio derivante dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo anteriore alla decorrenza economica**

---

Nella valutazione dell'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica i criteri seguiti sono differenti a seconda che questo periodo sia coperto da effettivo servizio oppure no.

Nel caso in cui non sia stato prestato alcun servizio l'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica è valutata 3 punti per ogni anno per tutti gli anni sia nella graduatoria interna di istituto che nella mobilità volontaria.

Nel caso in cui il periodo sia coperto da effettivo servizio, l'anzianità derivante da decorrenza giuridica della

nomina anteriore alla decorrenza economica, se il servizio non è stato prestato nel ruolo di appartenenza, è valutata 6 punti nella mobilità volontaria e 3 punti per ogni anno per tutti gli anni nella mobilità d'ufficio e, quindi, nella graduatoria interna di istituto

## **Continuità**

---

La continuità si valuta per il servizio continuativo prestato nella scuola di titolarità per la stessa classe di concorso o tipologia di posto.

Il punteggio spettante si calcola con l'attribuzione di 2 punti per ogni anno entro il quinquennio e 3 punti per ogni anno successivo al quinto.

Per la mobilità volontaria il punteggio si valuta dopo aver maturato almeno un triennio nella scuola di titolarità.

Nella graduatoria interna di istituto e, quindi, per la mobilità d'ufficio, si prescinde dal triennio e il punteggio di continuità si valuta dopo aver maturato un solo anno nella scuola di titolarità.

Sempre ai fini della formazione della graduatoria interna di istituto ed ai fini del trasferimento d'ufficio, viene valutata anche la continuità di servizio nel comune di attuale titolarità, con l'attribuzione di 1 punto per ogni anno di servizio continuativo di ruolo prestato nel comune di attuale titolarità.

Il punteggio per la continuità nel comune non è cumulabile per lo stesso anno scolastico con quello relativo alla continuità nella scuola di titolarità

## Conclusioni

---

Queste differenze nella valutazione del punteggio tra graduatoria interna di istituto e mobilità volontaria possono determinare, per i docenti dichiarati soprannumerari, una duplice valutazione della domanda di trasferimento, in quanto possono essere calcolati due punteggi diversi, uno valido per la mobilità volontaria, se il docente potrà essere soddisfatto in una preferenza, e l'altro per il trasferimento d'ufficio se il docente, non potendo essere trasferito in una sede richiesta, viene assegnato d'ufficio in una scuola non richiesta.

In quest'ultimo caso il punteggio di trasferimento sarà quello della graduatoria interna di istituto